

Formazione dirigente di fatto

In relazione alla richiesta di chiarimento relativa alla obbligatorietà della formazione di base per dirigenti prevista dall'Accorso Stato Regione del 21/12/2011, e sulla sua eventuale estensione anche ai dirigenti di fatto, ci sembra opportuno per la individuazione dei soggetti del sistema prevenzionistico aziendale e la distinzione dei ruoli, far riferimento sia all'art. 2 che all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, nei quali si identifica il dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa, secondo attribuzioni e competenze conferitegli dal datore di lavoro.

E' opportuno sottolineare che, in applicazione al principio di effettività, in sede prevenzionistica, è l'organizzazione aziendale con le sue ripartizioni interne della allocazione dei poteri, nonché il legame stretto dei doveri per l'esercizio concreto del potere direttivo, ad individuare i titolari effettivi delle specifiche frazioni di potere direttivo/organizzativo, al cui esercizio sono connessi doveri e obblighi prevenzionistici associati.

Dalle informazioni pervenuteci in merito alla collocazione nell'organigramma aziendale, a cui viene attribuita dal legislatore e dalla giurisprudenza prevalente una importanza di sostanza per l'attività prevenzionale, a nostro avviso appare evidente in concreto il ruolo funzionale del dirigente per la sicurezza sul lavoro, con tutti gli obblighi connessi, ancorché non rivestito dalla qualifica dirigenziale a fini giuslavoristici.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

